



COMUNE DI COSTARAINERA

Provincia di Imperia

Costarainera, li 04/05/2020

Ordinanza Sindacale

OGGETTO: Emergenza epidemiologica dal COVID – 19. Misure di contenimento, e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID – 19 relative allo spostamento di persone fisiche e altro in attuazione della c.d. FASE 2.

IL SINDACO

VISTO il D.L. n° 19 del 25/3/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art. 3 in ordine alle competenze sull'adozione delle misure di contenimento;

VISTO il D.P.C.M. 10/4/2020 tuttora vigente con il quale vengono impartite specifiche disposizioni volte a contrastare il fenomeno del contagio efficaci fino al 3/5/2020;

VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologia da COVID 19”, c.d. “decreto Curaitalia”, come convertito in legge n. 27 il 24 aprile 2020;

RICHIAMATE le proprie ordinanze del 21 marzo 2020 e del 4/4/2020 per l'emergenza epidemiologica dal COVID – 19. con le quali venivano ordinate misure in materia di contenimento, contingibili e urgenti per garantire la salute pubblica sul territorio comunale.

VISTO il D.P.C.M. 26/4/2020 con il quale vengono impartite specifiche disposizioni volte a contrastare il fenomeno del contagio vevoli sull'intero territorio nazionale, a far data dal 4/5/2020 e fino al 17/5/2020 (cd. Fase 2)

VISTA l'Ordinanza regionale a firma del Presidente della Regione Liguria n° 22 del 26/4/2020 che introduce disposizioni ulteriori rispetto al dettato legislativo, sub specie introduzione di misure estensive rispetto al D.P.C.M. 10/4/2020;

VISTA l'Ordinanza regionale a firma del Presidente della Regione Liguria n° 25 del 03/5/2020 misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26/4/2020;

RITENUTO, altresì, che i dati epidemiologici riscontrati nella Provincia di Imperia, consentono l'adozione di misure compatibili con la ripresa delle attività di cui alla c.d. Fase 2 in conformità a quanto disposto a livello nazionale;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 267/2000e ss. mm ed ii;

DISPONE

1. Di attuare la cd. Fase 2 secondo le disposizioni del D.P.C.M. del 26/4/2020 che sarà vigente a far data dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020:
 - a) **Apertura dei seguenti luoghi pubblici:**
 - 1) Passeggiata a mare e pista ciclabile;
 - 2) Area verde Parco Giochi Piani Paorelli;
 - 3) Area Palazzo comunale – Parco Giochi
 - 4) Area Parco Giochi, parcheggio campo sportivo;

- 5) Parco del Benessere G. F. Novaro;
- 6) Cimitero;

L'apertura delle suddette aree è consentita a condizione che sia rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro,

- b) utilizzo delle panchine pubbliche** con una distanza non inferiore al metro da parte dell'utenza;
 - c) è consentito allontanarsi dalla propria residenza o abituale dimora** per lo sgambamento e bisogni fisiologici del proprio animale domestico;
 - d) è consentito lo svolgimento di tutte le diverse attività sportive e motorie** (quali ad esempio: pesca, windsurf, sport acquatici, equitazione, bici) esclusivamente in modalità individuale o con persone conviventi, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività;
 - e) sono consentite le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti** - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paraolimpico e dalle rispettive federazioni, in luoghi pubblici o privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali;
 - f) è consentito svolgere passeggiate all'aria aperta** in modo individuale o con conviventi della stessa abitazione;
 - g) è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo** alle condizioni che lo spostamento sia consentito ad una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza;
 - h) è consentita la vendita di prodotti florovivaistici, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili nelle imprese agricole e negli esercizi commerciali;**
 - i) sono consentiti gli spostamenti in autovetture con un passeggero sul sedile posteriore** e, se è convivente con il guidatore, anche sul sedile anteriore;
 - j) sono consentiti gli spostamenti con motoveicoli in due se il passeggero è convivente con il guidatore;**
 - k) è obbligatorio l'uso delle mascherine per tutti gli esercenti degli esercizi commerciali al dettaglio,** delle attività economiche e dei servizi di cui è consentita l'apertura dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, per i clienti e l'utenza degli stessi, nonché se si parla con altre persone;
2. Di stabilire la validità della presente ordinanza, dalle ore 24,00 del 3 maggio 2020, sino alle ore 24.00 del 17 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 19/2020;
 3. Di ribadire il rispetto delle norme igieniche di comportamento la cui corretta applicazione potrà permettere la minor diffusione del virus, la discesa dell'indice di contagio (R0) e, quindi, l'adozione a breve di ulteriori disposizioni di maggior apertura.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga

- trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000 alla Prefettura/UTG di Imperia;
- trasmessa alla Stazione Carabinieri di santo Stefano al Mare;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;

La Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO
f.to Dott. Antonello Gandolfo